

Pubblicato il 28/01/2020

N. 00020/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 00935/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 935 del 2019, proposto da

Aldo Modonesi, Ilaria Baraldi, Davide Bertolasi, Francesco Colaiacovo, Caterina Ferri, Deanna Marescotti, Simone Merli, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Bordonaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Montini, Edoardo Nannetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristina Balli in Bologna, piazza Galileo 5;

*nei confronti*

Benito Zocca non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera del Consiglio Comunale di Ferrara per la costituzione di

una Commissione d'indagine, verbale n.6, P.G. n. 133316/19 C.C., approvata in data 11 novembre 2019 dal Consiglio Comunale di Ferrara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo al fatto che -allo stato- la commissione in esame non è più operante).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) :

Respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare che liquida a favore di ciascuna delle parti costituite nella misura di € 3.000,00 oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio

2020 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Jessica Bonetto, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Maria Ada Russo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giancarlo Mozzarelli**

IL SEGRETARIO

## Nota Ufficio Legale Comune di Ferrara

Come richiesto, chiarisco il significato della motivazione adottata dal Tar per respingere l'istanza cautelare proposta nel ricorso in oggetto.

Il testo della motivazione è il seguente: *“Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris (avuto riguardo al fatto che -allo stato- la commissione in esame non è più operante)”*.

Nel decidere sulla domanda cautelare il collegio deve valutare l'esistenza di due presupposti: il **fumus boni iuris**, cioè l'apparente fondatezza del ricorso ad un sommario esame dei motivi proposti, ed il **periculum in mora** cioè il pericolo di danno grave qualora si portasse ad esecuzione il provvedimento pur in pendenza del giudizio.

Il Tar, con il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare, ha dichiarato che *‘i motivi dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris’*, quindi ritiene, sia pure ad un sommario esame, che i pretesi vizi dell'atto introdotti con il ricorso appaiano infondati.

La frase inserita tra parentesi fa riferimento invece ad una situazione di mero fatto creatasi in corso di causa e, cioè, il fatto che la commissione al momento della camera di consiglio non è più operante in quanto scaduto il termine di durata previsto dalla stessa delibera istitutiva. Questo fatto fa venir meno anche il presupposto del periculum in mora. La collocazione fra parentesi solo apparentemente sembra far derivare la carenza di fumus dalla cessazione di operatività della commissione, trattandosi in realtà di aspetti diversi ed essendo molto chiaro il riferimento alla mancanza di fumus per i motivi dedotti in ricorso. Deve ritenersi che si tratti di giustapposizione di ulteriore motivo di rigetto diverso e concorrente col primo.

In definitiva, se la concessione del provvedimento cautelare richiede due presupposti (fumus e periculum) per cui la mancanza anche di uno solo determinerebbe il rigetto dell'istanza cautelare, qui il Tar ha respinto ritenendo che mancassero entrambi i presupposti.

Avv. Edoardo Nannetti  
Serv. Affari Legali  
tel. 0532 419236